



Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONE

Decreto n. 4/2026

Parma, 19-01-2026

OGGETTO: ART. 1 DELLA DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE N 10/2025 DEL 18 DICEMBRE 2025. DISPOSIZIONI CONSEGUENTI ALLA PRESA D'ATTO DELLE MAPPE DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO DI ALLUVIONI RELATIVE AL TERZO CICLO SESENNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (2027 □ 2033) DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO, AI SENSI DELL'ART. 14, PAR. 2 DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE E DELL'ART. 12, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 49/2010.

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONE

VISTI

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;
- in particolare, la Parte Terza del citato D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (di seguito anche brevemente definita “*Direttiva Europea Alluvioni*” o “*DEA*”);
- in particolare, l’art. 6 (relativo alle *Mappe della pericolosità* e alle *Mappe del rischio da alluvioni*) e l’art. 14, paragrafo 2 (che dispone che “*le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni*”) della citata DEA;
- il D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante “*Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*” e ss.mm.ii.;
- in particolare, l’art. 6 (recante “*Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni*”) e l’art.12 del citato D. Lgs. n. 49/2010 e ss.mm.ii. che, al comma 2, dispone a sua volta che “*le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni di cui all’articolo 6 sono riesaminate e, se del caso, aggiornate, entro il 22 settembre 2019 e, successivamente, ogni sei anni*”;

VISTI, INOLTRE

- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*”;
- in particolare, l’art. 51 della suddetta legge, relativo a “*Norme in materia di Autorità di bacino*”;
- il DM 25 ottobre 2016, n. 294 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”;
- il DPCM 4 aprile 2018, recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell’articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*”;

VISTO ALTRESÌ

- il DPCM 29 settembre 1998, recante “*Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art.1, commi 1 e 2, del decreto – legge 11 giugno 1998, n.180*”;

RICHIAMATI

- lo “*Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*” adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 1 del 23 maggio 2017 e successivamente approvato con DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché le successive modifiche ed integrazioni dello Statuto medesimo;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 3 del 23 dicembre 2013, recante “*Presa d'atto delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico Padano (art. 6 del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49) ed approvazione delle stesse ai fini dei successivi adempimenti comunitari*”;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 4 del 17 dicembre 2015, di adozione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano*” relativo al ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021 (di seguito anche brevemente definito *PGRA* o *PGRA 2015*), successivamente approvato con DPCM 27 ottobre

2016;

- in particolare, l'art. 9 della suddetta Deliberazione C. I. n. 4/2015 (come successivamente integrato dall'art. 10 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016) a norma del quale *“fatte salve le modalità di riesame ed aggiornamento del PGRA stabilite dalla legge, “al fine di assicurare, ove necessario, il più tempestivo aggiornamento delle aree individuate nell'ambito delle “Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po” del PGRA, il Segretario Generale è delegato ad approvare con proprio Decreto, ogni qualvolta si renda necessario e previo parere del Comitato Tecnico (attualmente: Conferenza Operativa), le modifiche cartografiche alle perimetrazioni delle aree suddette, in relazione al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio, nonché in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate”;*
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 7 Dicembre 2016, recante *“Adozione di una Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) -Integrazione all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione) e di una Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta)- Integrazioni all'Elaborato 5 (norme di Attuazione) finalizzato al coordinamento in conformità all'art.7, comma 3 lett. a del D. Lgs 23 febbraio 2010 n.49 – tra tali Piano ed il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto idrografico Padano (PGRA) approvato con Deliberazione C.I.n.2 del 3 marzo 2016”*
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 20 dicembre 2019, recante *“Mappe della pericolosità da alluvione e Mappe del rischio di alluvioni – Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto Legislativo n. 49/2010”;*
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 5 del 20 dicembre 2021, recante *“II° ciclo Piani di Gestione Rischio Alluvioni. I° aggiornamento – Art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del PGRA ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152 del 2006”* (successivamente approvato con DPCM 1° dicembre 2022);
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 19 dicembre 2024, recante *«Art. 66 c. 7 lett. a) d.lgs. 152/2006 – “Calendario e programma di lavoro e misure consultive” per il riesame e l'aggiornamento del Piano di gestione delle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE e del Piano di gestione del rischio di alluvioni ai sensi della direttiva 2007/60/CE. Presa d'atto»;*
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 8 del 19 dicembre 2024, recante *«Art. 4, 5 e 14 della Direttiva 2007/60/CE - “Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni” , ai fini dell'aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni. Presa d'atto dello stato di avanzamento del primo aggiornamento della Valutazione preliminare»;*
- in particolare, l'articolo 2 della suddetta Deliberazione CIP n. 8/2024;
- il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 64 del 29 luglio 2025, recante *“Art. 12, comma 1 del D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 e ss.mm.ii, artt. 4, 5 e 14 della Direttiva 2007/60/CE e art. 2 della Deliberazione CIP n. 8 del 19 dicembre 2024. Adozione dell'aggiornamento definitivo della “Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni” relativa al terzo ciclo sessennale di gestione del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po”;*
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 10/2025 del 18 dicembre 2025, recante *“Presa d'atto degli adempimenti di cui all'art. 14, comma 2, direttiva 2007/60/CE: riesame e aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni”;*
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 11/2025 del 18 dicembre 2025, recante *“Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA – Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto legislativo n. 49/2010. Disposizioni conseguenti alla Deliberazione CIP n. 10/2025 e adozione di misure temporanee di salvaguardia”;*

RICHIAMATI, INOLTRE

- il “*Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*” (di seguito anche brevemente definito *PAI Po*), adottato (nella vigenza della citata legge n. 183/1989 e ss.mm.ii.) con Deliberazione del Comitato Istituzionale della soppressa Autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001 e le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Po.
- il “*Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del fiume Po*” (di seguito anche brevemente definito *PAI Delta*), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 19 luglio 2007 e successivamente approvato con DPCM 13 novembre 2008 e le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Po;
- il “*Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico*” dei bacini idrografici romagnoli (*PSBRI*, adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 3 del 3 ottobre 2002 e successivamente approvato con DGR Emilia – Romagna n. 350 del 17 marzo 2003) e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- il “*Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico*” del bacino idrografico del Reno (*PSAI*) e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- il “*Piano Stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico*” del bacino idrografico del Marecchia – Conca (*PAI Marecchia – Conca* o *PAI-MC*, adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’omonima Autorità di bacino n. 2 del 30 marzo 2004 e successivamente approvato con DGR Emilia – Romagna n. 1703/2004, DCR Marche n. 139/2004 e DCR Toscana n. 115/2004) e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- il “*Progetto di Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Fissero – Tartaro – Canalbianco*”, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino interregionale del Fissero – Tartaro – Canalbianco con Deliberazione n. 1 del 12 aprile 2002 e mai definitivamente approvato;
- il “*Progetto di Variante al PAI Po: estensione ai bacini idrografici del Reno, Romagnoli, Conca Marecchia e al bacino del Fissero, Tartaro, Canalbianco (D. Lgs.152/2006 art.64, c.1 lett. b, numeri da 2 a 7)*” adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 13 del 18 dicembre 2025;

RICHIAMATA ALTRESÌ

- la Nota della Direzione Generale Uso Sostenibile e del Suolo e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n 0229313 del 3 dicembre 2025 (acquisita al protocollo AdBPo con n. 10319/2025 di pari data) recante “*Direttiva 2007/60/CE, art. 14, comma 2 – Terzo ciclo di pianificazione. Riesame ed eventuale aggiornamento delle Mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all’art. 6 della Direttiva – Indirizzi operativi*”;

RICHIAMATI, INFINE

- il *Regolamento Generale di organizzazione e di funzionamento degli uffici* di questa Autorità di bacino distrettuale, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Deliberazione n. 3 del 18 novembre 2019 e successivamente approvato con DM del 24 maggio 2022, n. 200;
- in particolare, l’art. 7 comma 5 del suddetto *Regolamento Generale* che disciplina la *vacatio* del Segretario Generale;
- la Nota prot. 14790/2025 del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di data 10 giugno 2025 (acquisita al protocollo di questa Autorità con n. 5066 di pari data) di conferimento di incarico *ad interim* di Segretario Generale facente funzioni all’ing. Andrea Colombo, dirigente tecnico dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

PREMESSO CHE

- (*Direttiva Europea Alluvioni*) in data 23 ottobre 2007 il Parlamento europeo ed il Consiglio

hanno adottato la Direttiva 2007/60/CE, il cui scopo è quello di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità (articolo 1 Direttiva);

- **(D. Lgs. n. 49/2010. Sequenza degli adempimenti necessari per pervenire al PGRA distrettuale. Ruolo delle Autorità di bacino distrettuali.)** per l'attuazione della DEA è stato emanato il D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 e ss.mm.ii., con il quale sono state disciplinate le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali. In particolare, in ossequio alle previsioni della DEA, detto Decreto legislativo ha previsto che le attività per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni fossero strutturate alla stregua di una sequenza di adempimenti articolati in tre momenti successivi, da compiere entro i termini stabiliti dagli articoli 4, comma 1 (*valutazione preliminare del rischio di alluvioni*), 6, comma 1 (*predisposizione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni*) e 7, comma 8 (*Piani di gestione del rischio di alluvioni*). Con l'articolo 3, comma 1 lo stesso Decreto legislativo ha poi attribuito numerose funzioni relative alla pianificazione del rischio di alluvioni alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. In particolare, ai sensi del comma 10, lett. a) di detto articolo 53 (come sostituito dall'[art. 51, comma 2 della legge. 28 dicembre 2015, n. 221](#)) i *Piani di gestione del rischio di alluvioni* distrettuali costituiscono specifici *stralci* del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65 del medesimo Decreto legislativo;
- **(Art. 12 del D. Lgs. n. 49/2010: necessità di riesami sessennali degli elaborati della pianificazione di bacino distrettuale per la gestione del rischio di alluvioni e degli aggiornamenti conseguenti a detti riesami)** sempre in coerenza con le previsioni della DEA (e, in particolare, di quelle di cui all'art. 14 di tale Direttiva) il D. Lgs. n. 49/2010 e ss.mm.ii. ha disposto altresì, all'articolo 12, che ognuno degli elaborati della pianificazione del rischio di alluvioni distrettuale predisposti nell'ambito della procedura sequenziale descritta al punto precedente (*valutazione preliminare, mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e Piano di gestione del rischio di alluvioni*) fossero oggetto di *riesami a cadenza sessennale* e di eventuali *aggiornamenti* che si dovessero rendere necessari all'esito di detti riesami. Lo scopo fondamentale di queste previsioni legislative è quello di garantire il pieno adempimento degli obblighi comunitari derivanti dal recepimento della DEA e, in particolare, di assicurare l'aggiornamento del quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni a livello comunitario, che di tale Direttiva costituisce il principale obiettivo;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- **(Predisposizione delle prime Mappe della pericolosità e delle Mappe del Rischio di Alluvione del Distretto idrografico del fiume Po)** con specifico riguardo alle *Mappe della pericolosità* alle *Mappe del rischio di alluvioni* (previste dall'art. 6 del D. Lgs. n. 49/2010 e ss.mm.ii.) relative al Distretto idrografico del fiume Po di cui all'art. 64, comma 1, lett. b) del citato D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la prima versione di esse è stata predisposta (nelle more dell'istituzione dell'Autorità di bacino distrettuale) dall'Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Po e sono state oggetto di una specifica presa d'atto adottata da parte del Comitato Istituzionale di tale Autorità con la richiamata Deliberazione n. 3 del 23 dicembre 2013 (sulla scorta di tali Mappe l'Autorità ha poi proceduto all'elaborazione e adozione, con Deliberazione C.I. n. 4/2015, del primo *Piano di gestione del rischio di alluvioni per il distretto idrografico del fiume Po* - di seguito anche brevemente definito PGRA – poi approvato con DPCM 27 ottobre 2016);
- **(Contenuti e ambiti territoriali delle Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni)** le *Mappe* di cui al punto precedente sono state articolate sia per quanto riguarda i contenuti sia per quanto riguarda la loro ripartizione in ambiti territoriali. In particolare:
 - sotto il profilo dei contenuti le *Mappe* si distinguono in *Mappe della pericolosità di alluvione* complessive (contenenti la delimitazione delle *aree allagabili* per i diversi scenari di

pericolosità: aree L-P1, *interessate da alluvione rara*; aree M-P2, *interessate da alluvione poco frequente*; aree H-P3, *interessate da alluvione frequente*), *Mappe del rischio di alluvioni complessive* (contenenti il livello di rischio al quale sono esposti gli elementi ricadenti nelle aree allagabili distinto in 4 classi: R1, *rischio moderato o nullo*; R2, *rischio medio*; R3, *rischio elevato*; R4, *rischio molto elevato*) e *Mappe di pericolosità e rischio* (aree allagabili, tiranti, velocità, elementi esposti) relative alle *aree a rischio potenziale significativo di alluvione* (*Areas of Potential Significant Flood Risk* o APSFR), destinate ad essere oggetto di relazione ed informazione (*reporting*) alla Commissione Europea a norma dell'art. 13 del D. Lgs. n. 49/2010 e ss.mm.ii.;

- nelle *Mappe* l'individuazione delle aree allagabili è stata poi articolata nei seguenti ambiti territoriali: *Reticolo principale di pianura e di fondovalle* (RP); *Reticolo secondario collinare e montano* (RSCM); *Reticolo secondario di pianura* (RSP); *Aree costiere lacuali* (ACL); *Aree costiere marine* (ACM);
- ***(Variante al PAI del PO e al PAI Delta finalizzata al coordinamento con il PGRA adottata con Deliberazione di Comitato Istituzionale n.5 del 7 dicembre 2016 e approvata con DPCM 22 febbraio 2018)*** a seguito dell'approvazione delle prime Mappe del PGRA al fine di assicurare il coordinamento dei vigenti strumenti della pianificazione di bacino con i contenuti del PGRA stesso è stata adottata una Variante all'Elaborato 7 del PAI Po ed Elaborato 5 del PAI Delta con la quale venivano integrate nelle NA dei PAI vigenti rispettivamente il Titolo V e la Parte Seconda recanti norme in materia di coordinamento tra il PAI ed il PGRA;
- ***(Primo riesame ed aggiornamento delle Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvione)*** successivamente (mentre, nel frattempo, era stata istituita l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, che era subentrata a tutte le preesistenti Autorità di bacino presenti nel Distretto ai sensi dell'abrogata legge n. 183/1989), in conformità con quanto previsto dall'art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 49/2010 e ss.mm.ii., le *Mappe* di cui al punto precedente sono state oggetto di un primo riesame ed aggiornamento, oggetto della Deliberazione CIP n. 7/2019 (sulla scorta di tali Mappe l'Autorità ha poi proceduto all'elaborazione e adozione, con Deliberazione CIP n. 5/2021, del primo aggiornamento del PGRA relativo al II ciclo sessennale di pianificazione – poi approvato con DPCM 1° dicembre 2022);
- ***(Art. 9, comma 5 della Deliberazione CI n. 4/2015 e ss.mm.ii.: Procedure di aggiornamento infrasessennale delle Mappe del PGRA distrettuale e dei contestuali aggiornamenti degli Elaborati cartografici del PAI-Po ad essi correlati)*** a mente del fatto che il D. Lgs. n. 49/2010 prevede espressamente, in conformità alla DEA, solo eventuali aggiornamenti conseguenti ai riesami delle Mappe medesime che l'Autorità deve effettuare a cadenza sessennale, a norma dell'art. 12 di detto Decreto legislativo ed allo scopo di garantire, nel modo più adeguato, congrue modalità di aggiornamento tempestivo degli Elaborati cartografici del PAI-Po e delle Mappe PGRA in tutti i casi in cui occorresse procedere a modificare le une o le altre in conseguenza di approfondimenti conoscitivi o della realizzazione di interventi programmati, il sopra richiamato art. 9 comma 5 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 e ss.mm.ii., integrando le disposizioni di legge in materia, ha previsto ulteriori e specifiche procedure semplificate per gli aggiornamenti infrasessennali delle Mappe PGRA e per i contestuali tempestivi aggiornamenti degli Elaborati cartografici del PAI-Po connessi a detti aggiornamenti infrasessennali delle Mappe. Per esigenze di coerenza con i principi generali in tema di pianificazione di bacino distrettuale, la procedura prevista dal suddetto art. 9, comma 5 e ss.mm.ii. è stata interpretata (nel silenzio della norma) nel senso che, anche in questo caso, dovessero essere comunque garantite adeguate modalità di partecipazione degli interessati (consistenti in adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica) come presupposto necessario dell'approvazione degli aggiornamenti infrasessennali delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA da parte del Segretario Generale;
- ***(Avvio dell'attività di riesame e conseguente predisposizione della valutazione preliminare del rischio di alluvioni per il terzo ciclo di pianificazione sessennale)*** in conformità con quanto stabilito dall'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 49/2010 e ss.mm.ii nel febbraio 2024 la Segreteria

tecnico operativa dell'Autorità di bacino distrettuale ha poi avviato le attività per il riesame e la conseguente predisposizione della *valutazione preliminare del rischio di alluvioni* e dell'*individuazione delle aree a rischio potenziale significativo di alluvioni* (o APSFR) per il terzo ciclo di pianificazione sessennale 2027 – 2033;

- **(Adozione della Deliberazione CIP n. 7/2024 di presa d'atto del “Calendario e programma di lavoro e misure consultive” per il riesame e l'aggiornamento del PGRA per il terzo ciclo di pianificazione sessennale)** con propria Deliberazione n. 7 del 19 dicembre 2024 la Conferenza Istituzionale Permanente ha preso atto (previo parere favorevole della Conferenza Operativa del 17 dicembre 2024) del “*Calendario e programma di lavoro e misure consultive*” per il riesame e l'aggiornamento del PGRA del Distretto idrografico del Po per il terzo ciclo di pianificazione sessennale, predisposto (ai sensi dell'art. 66, comma 7, lett. a del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in considerazione del fatto che il PGRA costituisce uno *stralcio del Piano di bacino del distrettuale del fiume Po*) dalla Segreteria tecnico operativa dell'Autorità di bacino distrettuale sulla scorta dello schema trasmesso con Nota della Direzione Generale Uso sostenibile del suolo e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 0207741 del 13 novembre 2024 al fine di assicurare un adeguato coordinato all'attuazione delle attività previste dalla DEA;
- **(Adozione della Deliberazione CIP n. 8/2024 di presa d'atto dello stato di avanzamento dell'aggiornamento della Valutazione Preliminare del rischio e dell'individuazione delle aree per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni)** contemporaneamente, con propria Deliberazione n. 8 del 19 dicembre 2024 la Conferenza Istituzionale Permanente ha preso atto altresì dello stato di avanzamento delle attività di aggiornamento della *Valutazione preliminare* e dell'individuazione APSFR, delegando contestualmente il Segretario Generale (art. 2 della Deliberazione CIP n. 8/2024) a provvedere all'aggiornamento definitivo di tali elaborati;
- **(Decreto SG n. 64/2025 di adozione dell'aggiornamento definitivo della Valutazione Preliminare per il terzo ciclo sessennale di pianificazione)** in data 29 luglio 2025, con proprio Decreto n. 64/2025, il Segretario Generale (anche sulla base di ulteriori informazioni acquisite e/o rese disponibili attraverso il caricamento da parte delle Regioni sulla piattaforma FloodCat) ha proceduto pertanto all'adozione dell'aggiornamento definitivo della “*Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni*” relativa al terzo ciclo sessennale di gestione del rischio di alluvioni distrettuale;
- **(Attività di riesame delle vigenti Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvione e predisposizione del secondo aggiornamento di tali Mappe per il III ciclo sessennale di pianificazione)** sulla base della *valutazione preliminare del rischio di alluvioni* aggiornata per il ciclo sessennale di pianificazione 2027-2033 (tenendo conto anche degli effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni, come prescritto dal comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 49/2010 e ss.mm.ii.), la Segreteria tecnica operativa dell'Autorità, di concerto con le Regioni territorialmente interessate, ha quindi proceduto (in conformità al citato art. 12 comma 2 del D. Lgs. n. 49/2010 e ss.mm.ii. e in adempimento di quanto previsto dall'art. 14 della DEA) al *riesame* delle vigenti *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvione* e, sulla scorta delle risultanze di esso, alla predisposizione di uno schema di aggiornamento di tali Mappe relativo al III ciclo di pianificazione sessennale (2027 – 2033);
- **(Deliberazioni CIP n.10/2025 e n.11/2025: presa d'atto dell'aggiornamento delle Mappe distrettuali per il terzo ciclo sessennale di pianificazione e disposizioni conseguenti a tale presa d'atto)** al termine delle attività di cui al punto precedente, lo schema relativo all'aggiornamento delle *Mappe di pericolosità e rischio di alluvioni* del PGRA è stato quindi sottoposto (previo parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nel corso della seduta del 15 dicembre 2025) alla Conferenza Istituzionale Permanente, la quale (con propria Deliberazione n. 10/2025 del 18 dicembre 2025) ha proceduto a prenderne atto e inoltre, con ulteriore Deliberazione n. 11/2025 di pari data, ha anche stabilito *Disposizioni conseguenti*, delegando il Segretario Generale a provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti a tale presa d'atto e disponendo altresì misure temporanee di salvaguardia per le aree interessate da alluvioni individuate dal

suddetto aggiornamento delle *Mappe di pericolosità*, ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- **(Contenuto delle Mappe aggiornate)** le *Mappe* aggiornate sottoposte alla Conferenza Istituzionale Permanente comprendono le *Mappe di pericolosità* contenenti l'individuazione delle aree allagabili, che costituiscono quadro conoscitivo dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Distretto (PAI);
- **(Mappe di rischio di alluvione)** a mente degli indirizzi operativi forniti dalla Direzione Generale Uso Sostenibile e del Suolo e delle Acque del MASE con la sopra richiamata Nota prot. n. 0229313 del 3 dicembre 2025, le *Mappe* del rischio di alluvioni di cui all'art. 6, comma 5 del D. Lgs. 49/2010 (articolate nelle quattro classi di rischio di cui al DPCM 29 settembre 1998) saranno predisposte e successivamente pubblicate, tramite Decreto del Segretario Generale, utilizzando gli strati informativi in corso di aggiornamento a livello nazionale. A livello regionale o locale possono comunque essere delimitate le aree a rischio, articolate nelle quattro classi suddette tenendo conto delle *Mappe di pericolosità* aggiornate, delle perimetrazioni di uso del suolo disponibile a scala di maggior dettaglio, e in coerenza con le matrici di rischio definite nel PGRA vigente.

CONSIDERATO CHE

- **(Elementi e studi da cui discendono gli aggiornamenti alle Mappe di pericolosità da alluvione)** in particolare, gli aggiornamenti delle *Mappe di pericolosità* di cui al punto precedente contengono alcune innovazioni significative rispetto alle *Mappe* relative al ciclo di pianificazione precedente (2021-2027) che derivano da:
 - nuovi studi e approfondimenti idrologici idraulici e morfologici condotti sul Reticolo Principale dell'intero Distretto;
 - ulteriori approfondimenti condotti sul Reticolo Secondario anche tenendo conto degli effetti dei più recenti eventi alluvionali, dei dati di FloodCat, e dell'utilizzo di servizi satellitari;
 - effetti dei cambiamenti climatici di cui un esempio significativo sono gli eventi alluvionali di maggio 2023 e settembre-ottobre 2024 in Emilia- Romagna con vastissimi allagamenti, avvenuti anche a seguito di 21 rotte arginali, che hanno interessato 850 km² di territorio di Pianura Padana;
 - nuovi quadri conoscitivi idrologici, idraulici morfologici recentemente sviluppati (anche a seguito degli eventi del maggio 2023 e settembre e ottobre 2024) sul Reticolo Principale dei bacini idrografici del Reno, Fissero Tartaro Canalbiano, Conca Marecchia, Lamone, Fiumi Uniti, Savio Rubicone, Uso, e bacini minori afferenti alla costa romagnola (D. Lgs. n. 152/2006, art.64 comma 1 lett. b, n. 2, 3, 4, 5, 6, 7);
 - approfondimenti sui corsi d'acqua "*arginati*", in cui il sistema difensivo è costituito da rilevati arginali continui e di rilevante altezza (Po, Parma, Enza, Secchia, Panaro e Reno) e altri corsi d'acqua di cui ai punti precedenti. Le attività di approfondimento che sono state sviluppate, successivamente all'aggiornamento delle *Mappe di pericolosità e rischio di alluvioni* relative al precedente ciclo di pianificazione, hanno consentito di migliorare il livello di confidenza delle mappe precedenti, simulando anche con modellazione bidimensionali, scenari di allagamento conseguenti a processi di tracimazione e rottura arginale. Le analisi condotte consentono di superare le carenze contenute nelle *Mappe* dei cicli precedenti, in cui il limite delle aree allagabili per lo scenario frequente e poco frequente era stato convenzionalmente delimitato in corrispondenza del tracciato delle arginature, in mancanza, spesso, di valutazioni aggiornate sui franchi arginali e, soprattutto, in mancanza di informazioni adeguate sulle modalità di propagazione dell'allagamento in conseguenza alla tracimazione e conseguente rottura arginale;
- **(Conseguenze dei nuovi studi e approfondimenti nella definizione degli scenari di allagamento nelle Mappe di pericolosità)** a seguito degli approfondimenti e studi sopra richiamati un vasto territorio, esteso quasi quanto l'intera Pianura Padana, risulta essere interessato da scenari di allagamento M-P2 (poco frequente) e, in parte, anche H-P3 (frequente) per scenari di

tracimazione e rottura arginali del Reticolo principale di pianura e fondovalle - RP;

- **(Aggiornamenti per le aree costiere marine)** per quanto riguarda l'ambito territoriale delle aree costiere marine (ACM), nel primo ciclo di pianificazione del PGRA 2015 relativamente al bacino idrografico del Po, l'unica porzione di territorio inclusa in tale ambito apparteneva al Delta del Po. Con la Variante normativa al PAI Po e al PAI Delta (adottata con Deliberazione Comitato Istituzionale n.5/2016 e approvata con DPCM del 22 febbraio 2018) era stato inserito nell'Elaborato 5 (Norme di attuazione) del PAI Delta, nella Parte Terza “ *Norme in materia di Coordinamento tra PAI Delta e PGRA*”, l'art. 22 che riportava il seguente riferimento normativo per le aree costiere marine (ACM): “*Nelle aree interessate da alluvioni frequenti H-P3, poco frequenti M-P2 e rare L-P1, compete alle Regioni e agli Enti locali, anche d'intesa con l'Autorità di bacino, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s. m. i.*”. Nello PSAI del fiume Reno, nel PAI Marecchia – Conca e nel PSBRI era stata a suo tempo approvata una variante specifica alle norme di attuazione per il coordinamento PAI - PGRA, che aveva introdotto, nell'apparato normativo di detti Piani, specifiche disposizioni normative per l'Ambito Costiero Marino e per i relativi scenari di allagamento. A seguito della costituzione dei Distretti idrografici di cui all'art.64 del D. Lgs. 152/2006, nei successivi cicli di pianificazione del PGRA, l'ambito ACM del Distretto del Fiume Po è stato esteso alle aree costiere comprese tra la foce del fiume Adige e la città di Pesaro, venendo ad interessare tre Regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Marche, per complessivi 220 km. Su questo ambito sono state condotte nuove modellazioni idrauliche da inondazione marina, propedeutiche al presente aggiornamento delle Mappe di pericolosità del PGRA;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- **(Delimitazione della fascia B di cui all'art.28 delle NA del PAI Po)** l'art. 28 della NA del PAI Po classifica la fascia B o *fascia di esondazione*, come la porzione di territorio interessata da inondazioni al verificarsi della piena di riferimento, come delimitata sulla base alla *Metodologia di cui all'Allegato 3 al titolo II* delle NA del PAI Po e rappresentata nell'*Elaborato 8* del PAI. Per la fascia B si assume come riferimento la piena con TR 100 o 200. La delimitazione delle fasce sottende un criterio idraulico, morfologico, ambientale e l'assunzione di un “*progetto per l'assetto del corso d'acqua*”, comprendente l'individuazione delle caratteristiche e della localizzazione delle nuove opere idrauliche per il contenimento dei livelli idrici di piena e per la regimazione dell'alveo. I limiti della fascia B vengono evidenziati nella cartografia del Piano con la dicitura “*di progetto*” nei casi in cui essi si identifichino con il perimetro di nuove opere idrauliche (ad esempio arginature, casse di laminazione, etc.). Le limitazioni ed i vincoli relativi alla Fascia B sono riportati al Titolo II della NA del PAI Po;
- **(Delimitazione della fascia A di cui all'art.28 delle NA del PAI Po)** l'art. 28 della NA del PAI Po classifica inoltre la fascia A o *fascia di deflusso* della piena di riferimento “*come costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 “Metodo di delimitazione delle fasce fluviali” al Titolo II delle presenti Norme, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena*”. Le limitazioni ed i vincoli relativi alla Fascia A sono riportati al Titolo II della NA del PAI Po;
- **(Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico ai sensi dell'art.65 comma 6 del D. Lgs. 152/2006)** il Titolo V delle Norme di Attuazione del PAI Po stabilisce che compete alle Regioni definire le disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico in attuazione dell'art. 65 comma 6 del D. Lgs. n.152/2006, per i diversi ambiti territoriali e per le aree interessate da diversi scenari di allagamento. L'art.58 delle NA del PAI Po elenca i riferimenti normativi sulla base dei quali le Regioni definiscono tali disposizioni. In particolare, per il Reticolo Principale le Regioni devono disporre misure coerenti “*rispetto ai riferimenti normativi di seguito indicati*”:

- *nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3), alle limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme del precedente Titolo II del presente Piano;*
 - *nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), alle limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme del precedente Titolo II del presente Piano;*
 - *nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1), alle disposizioni dell'art 31";*
- ***(Necessità di procedere ad una revisione delle vigenti disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico di cui all'art.58 delle NA del PAI Po per l'ambito territoriale relativo al Reticolo Principale di pianura e fondovalle)*** nel precedente ciclo di pianificazione del PGRA gli scenari di allagamento M-P2 per i tratti dei fiumi arginati con continuità appartenenti al Reticolo Principale (che nell'ambito del PAI Po presentano le fasce A, B, C) erano convenzionalmente posti in corrispondenza dei rilevati arginali, e quindi in corrispondenza della Fascia B del PAI Po, in mancanza, come sopra già specificato, di valutazioni aggiornate sui franchi arginali e soprattutto in mancanza di informazioni adeguate sulle modalità di propagazione dell'allagamento in conseguenza alla tracimazione e conseguente rottura arginale. All'esito dei recenti approfondimenti condotti in relazione agli scenari di tracimazione e rottura arginale è emerso un nuovo quadro di riferimento, nel quale un vasto territorio al di fuori degli argini, appare interessato da scenari di allagamento M-P2 e in parte anche H-P3, e per il quale non appare né adeguata né possibile l'applicazione delle limitazioni e prescrizioni del Titolo II della NA del PAI Po previste per le fasce B ed A, in quanto tali aree M-P2 e H-P3 non possono essere considerate (secondo il Metodo di delimitazione delle fasce fluviali del PAI Po) né *aree di espansione* né *di deflusso* nell'assetto di progetto definito dalle fasce medesime. Con riferimento, inoltre, ai fiumi o a tratti di essi non arginati o arginati in modo non continuo del Reticolo Principale (che nell'ambito del PAI Po presentano le fasce A, B, C) e a quelli non ancora interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali medesime, considerando gli studi e approfondimenti condotti dalla Autorità di bacino e dalle Regioni del Distretto, la questione più significativa è quella della regolamentazione degli scenari di allagamento M- P2 e H-P3 che ricadono al di fuori o in assenza delle fasce fluviali, nelle more della definizione dell'assetto di progetto (nell'ambito di Varianti di aggiornamento del PAI Po) o della sua attuazione. In tali casi si ritiene opportuno che la coerenza di cui all'art.58 delle NA del PAI Po sopra richiamata sia valutata nelle disposizioni regionali suddette, in relazione alla specificità dei singoli corsi d'acqua, fermo restando quanto disposto dall'art.1 comma 5 delle NA del PAI Po;
- ***(Necessità di procedere ad una revisione delle disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PGRA in campo urbanistico di cui all'art.58 delle NA del PAI Po per l'ambito territoriale relativo alle aree costiere marine)*** per le aree costiere marine (che interessano tre Regioni del Distretto idrografico del fiume Po), visti gli esiti degli studi condotti, risulta necessario che le Regioni territorialmente competenti procedano ad una revisione delle suddette disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PGRA in campo urbanistico, includendo come indirizzo normativo quello definito all'art.22 delle NA del PAI Delta: *"Nelle aree costiere marine interessate da alluvioni frequenti H-P3, poco frequenti M-P2 e rare L-P1 compete alle Regioni e agli Enti locali, anche d'intesa con l'Autorità di bacino, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s. m. i."*, che è necessario estendere a tutto il Distretto Po.
- ***(Necessità di una revisione delle disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PAI e del PGRA nel settore urbanistico per l'ambito territoriale relativo al reticolo secondario collinare e montano e di procedere ad un aggiornamento dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po)*** con riferimento, infine, al reticolo secondario collinare e montano RSCM delle Mappe del PGRA, considerata la *coincidenza* tra gli *scenari* di allagamento per alluvioni frequenti H-P3, poco frequenti M-P2 e rare L-P1 e i *processi* di dissesto idraulico e idrogeologico delle esondazioni di carattere torrentizio e/o il trasporto di massa sulle conoidi, individuate nell'ambito dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po, secondo la seguente matrice di corrispondenza:

- Aree coinvolgibili dai fenomeni di carattere torrentizio con pericolosità molto elevata (Ee); Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte con pericolosità molto elevata (Ca) dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po coincidono con lo scenario di allagamento per alluvioni frequenti H-P3 dell'RSCM delle Mappe di pericolosità del PGRA;
 - Aree coinvolgibili dai fenomeni di carattere torrentizio con pericolosità elevata (Eb) e aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di sistemazione a monte con pericolosità elevata (Cp) dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po coincidono con lo scenario di allagamento per alluvioni poco frequenti M-P2 dell'RSCM delle Mappe di pericolosità del PGRA;
 - Aree coinvolgibili dai fenomeni di carattere torrentizio con pericolosità media o moderata (Em) e aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa con pericolosità media o moderata (Cn) dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po coincidono con lo scenario di allagamento per alluvioni rare L-P1 dell'RSCM delle Mappe di pericolosità del PGRA;
- per tali aree devono ritenersi vigenti le prescrizioni di cui all'art. 9 delle NA del PAI Po, fatte salve le disposizioni regionali adottate per l'attuazione del PAI e del PGRA nel settore urbanistico.
- Inoltre, al fine di garantire per le medesime aree anche l'*esatta coincidenza delle perimetrazioni* dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po e *quelle degli scenari di pericolosità* dell'RSCM delle Mappe di pericolosità del PGRA, si rende necessario procedere all'adozione di un aggiornamento dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po, in conformità all'art.68 commi 4bis e 4ter del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

CONSIDERATO INOLTRE, CHE

- ***(Principi strategici generali per il riesame degli indirizzi regionali concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico di cui all'art.58 delle NA del PAI Po e art.22 del PAI Delta)*** nelle more dell'adozione della Variante alle Norme di attuazione del PAI Po e delle collegate direttive, alla luce dei recenti studi predisposti per l'aggiornamento delle *Mappe* distrettuali si rende opportuno che le Regioni procedano, laddove necessario, ad un riesame e al conseguente aggiornamento delle misure concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, adottate ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D. Lgs n. 152/2006 e art.58 del Titolo V delle NA del PAI Po e art.22 della Parte III del PAI Delta, sulla base dei seguenti tre principi strategici generali:
 - Consapevolezza della pericolosità
 - Riduzione della vulnerabilità
 - Gestione emergenze
- dai quali discendono indirizzi normativi per gli ambiti territoriali e le aree interessate dagli scenari di allagamento frequenti H-P3, poco frequenti M-P2 e rari L-P1 delle Mappe del PGRA.
- ***(Indirizzi normativi per il riesame delle disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico di cui all'art.58 delle NA del PAI Po)*** in relazione a tutti gli ambiti territoriali oggetto delle *Mappe del PGRA*, per tutte le aree interessate dagli scenari di allagamento L-P1, M-P2 e H-P3 sono definiti i seguenti indirizzi normativi di cui le Regioni devono tener conto per il riesame ed eventuale aggiornamento delle disposizioni di cui al punto precedente:
 - a) *(Consapevolezza della pericolosità)*: in tutti i procedimenti che regolamentano le trasformazioni urbanistiche – edilizie ed infrastrutturali del territorio devono essere tenuti in conto i nuovi quadri conoscitivi aggiornati derivanti dalle *Mappe di pericolosità del PGRA* in termini di estensione delle aree allagabili e, laddove disponibili, tiranti e velocità;
 - b) *(Riduzione della vulnerabilità)*: in tutti i procedimenti che regolamentano le trasformazioni urbanistiche – edilizie ed infrastrutturali del territorio deve essere garantita, laddove possibile, l'applicazione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, considerando i parametri idraulici di estensione delle aree allagabili e, laddove

disponibili, tiranti e velocità delle *Mappe di pericolosità del PGRA*, ai fini della tutela della vita umana e della minimizzazione del danno. Tali misure devono essere applicate a scala locale, in modo tale da non comportare un aumento della pericolosità nelle aree circostanti;

- c) (*Gestione emergenze*): nella pianificazione di protezione civile, finalizzata alla gestione delle emergenze, devono essere considerati i nuovi quadri conoscitivi aggiornati derivanti dalle *Mappe di pericolosità del PGRA* in termini di estensione delle aree allagabili e, laddove disponibili, tiranti e velocità, tenendo conto dell'uso del suolo e degli elementi esposti alla scala di analisi propria dello strumento di pianificazione di protezione civile.

Nell'ambito delle suddette disposizioni regionali, per ogni procedimento che regola le trasformazioni urbanistiche – edilizie ed infrastrutturali del territorio, devono essere definite, in ogni caso, le modalità operative per assicurare l'attuazione degli indirizzi normativi di cui alle sopra citate lettere a) e b);

- (***Specifiche disposizioni per il riesame degli indirizzi regionali relativi agli scenari di allagamento H-P3, M-P2 e L-P1 dell'ambito territoriale RP***) con riferimento ai corsi d'acqua arginati con continuità del Reticolo principale- RP, l'applicazione degli indirizzi normativi di cui al punto precedente è di fondamentale importanza nelle aree allagabili M-P2 e H-P3, derivanti da scenari di rottura e tracimazione arginale, che ricadono al di fuori della fascia B del PAI Po e del PAI Delta. Ciò in quanto, come richiamato in premessa, per tali aree M-P2 e H-P3 non è adeguato né possibile applicare le limitazioni e le prescrizioni previste dalle NA del PAI Po e del PAI Delta per la fascia B e A. Analogamente con riferimento agli altri corsi d'acqua del Reticolo principale, laddove è necessario aggiornare o delimitare *ex novo* le fasce fluviali (in relazione alle nuove Mappe) o attuarne l'assetto di progetto, l'applicazione degli stessi indirizzi normativi è altresì importante nelle aree allagabili M-P2 e H-P3 che ricadono al di fuori o non sono ricomprese nella fascia B. Per tali aree allagabili M-P2 e H-P3, pertanto, i dispositivi regionali dovranno valutare in relazione alla specificità dei singoli corsi d'acqua l'applicazione della coerenza rispetto alle limitazioni e alle prescrizioni previste dal Titolo II dalle NA del PAI Po per le fasce fluviali.

CONSIDERATO, INFINE, CHE

- (***Esigenza di mettere gli aggiornamenti delle Mappe di pericolosità a disposizione del pubblico e di fornire adeguate disposizioni in ordine alla partecipazione attiva degli interessati***) a mente della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 49/2010 e ss.mm.ii. si rende necessario, nelle more dell'adozione del PGRA 2027, *mettere a disposizione del pubblico le Mappe di pericolosità di alluvioni*, aggiornate per il terzo ciclo di pianificazione, fornendo al contempo adeguate disposizioni in ordine alle modalità tramite le quali gli interessati (anche nella fase di predisposizione del Progetto di PGRA 2027, che avverrà sulla scorta di tali *Mappe* aggiornate) potranno proporre eventuali osservazioni circa le *Mappe* così aggiornate, in ossequio a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, lett. c) del D. Lgs. n. 49/2010 e ss.mm.ii.;
- (***Adempimenti successivi alla fase di partecipazione attiva degli interessati***) all'esito della fase di partecipazione attiva degli interessati di cui ai punti precedenti, le osservazioni pervenute circa le *Mappe* aggiornate pubblicate saranno oggetto di un'istruttoria condotta in coordinamento tra la Segreteria Tecnica Operativa e le Regioni territorialmente interessate All'esito dell'istruttoria la Segreteria Tecnica Operativa (previo parere della Conferenza Operativa) predispone la stesura definitiva dell'aggiornamento delle *Mappe di pericolosità* propedeutica alla adozione del Progetto di aggiornamento del PGRA;
- (***Natura di integrazione del quadro conoscitivo dei PAI attribuita agli aggiornamenti delle Mappe***) in forza delle disposizioni di cui ai Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po in precedenza richiamati, i contenuti degli aggiornamenti delle *Mappe della pericolosità* distrettuali di cui ai punti precedenti costituiscono integrazione del quadro conoscitivo degli strumenti per la pianificazione dell'Assetto idrogeologico vigenti nel Distretto;

ACQUISITO

il parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa di questa Autorità, ai sensi dell'art. 63 comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nella seduta del 15 dicembre 2025;

DATO ATTO CHE l'Ing Andrea Colombo, è responsabile unico del Procedimento di cui al presente Decreto e, che con la sottoscrizione del parere allegato al presente atto, attesta che non sussiste conflitto di interesse in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi del vigente “*Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*”, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Deliberazione n. 3 del 18 novembre 2019;

ATTESO, INOLTRE, CHE, nelle more della nomina di un nuovo Segretario Generale, l'ing. Andrea Colombo esercita altresì le funzioni di *Segretario Generale facente funzioni* di questa Autorità di bacino distrettuale in forza dell'incarico ad egli conferito *ad interim* dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica tramite la sopra richiamata Nota prot. 14790/2025 del 10 giugno 2025;

P. Q. S.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Pubblicazione sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po delle Mappe della pericolosità di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po aggiornate ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto legislativo n. 49/2010)

1. In conformità alle disposizioni della Direttiva 2007/60/CE e del D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 e ss.mm.ii. ed in ottemperanza alle prescrizioni delle Deliberazioni di questa Conferenza Istituzionale Permanente n. 10 e n.11 del 18 dicembre 2025, si dispone la pubblicazione sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, all'indirizzo <http://www.pianoalluvioni.adbpo.it/>, delle *Mappe della pericolosità di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po* (di seguito anche brevemente definite *Mappe*) aggiornate per il terzo ciclo di pianificazione sessennale (2027 – 2033).
2. Al fine di assicurare al massimo grado la conoscenza del presente Decreto da parte di tutti i soggetti interessati, le Regioni provvedono a trasmetterne copia della stessa alle Province, alle Città Metropolitane ed ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della pubblicazione con le modalità previste dalle vigenti norme di legge.

ARTICOLO 2

(Finalità della pubblicazione delle Mappe)

1. La pubblicazione delle *Mappe* di cui all'articolo 1:
 - a) costituisce un *adempimento propedeutico* al riesame ed all'aggiornamento del *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po* (PGRA) per il ciclo di pianificazione 2028 – 2033, previsto dalla Direttiva 2007/60/CE e dal D. Lgs. n. 49/2010 e ss.mm.ii.;
 - b) assolve, altresì, a *finalità di carattere conoscitivo ed informativo* e ad una *funzione di carattere ricognitivo* dei fenomeni naturali ivi evidenziati e della conseguente esposizione ad essi di determinate porzioni del territorio distrettuale e fornisce, inoltre, indicazione dirette circa l'estensione delle aree allagabili;
 - c) costituisce, inoltre, un adempimento finalizzato a garantire la promozione della *partecipazione attiva* di tutti gli interessati in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 10

- nonché dell'art. 9, comma 3, lett. c) del D. Lgs. n. 49/2010 e ss.mm.ii.;
- d) rappresenta, infine, il *presupposto per l'aggiornamento*, in coerenza con i contenuti delle *Mappe stesse, degli strumenti per la pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico* vigenti nel territorio distrettuale e per l'adozione, nelle more di tale aggiornamento, di *misure temporanee di salvaguardia*.

ARTICOLO 3

(Ambito territoriale di riferimento)

1. L'ambito territoriale di riferimento delle *Mappe* pubblicate a norma del precedente articolo 1 è costituito dal Distretto idrografico del fiume Po, come individuato dall'art. 64, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

ARTICOLO 4

(Partecipazione attiva degli interessati conseguente alla pubblicazione delle Mappe)

1. Per un periodo di tre mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione delle *Mappe* sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po di cui all'articolo 1, tutti gli interessati, ivi compresi i soggetti privati, possono formulare osservazioni in ordine alle *Mappe* stesse. Tali osservazioni devono essere indirizzate alle Regioni territorialmente competenti.
2. Delle osservazioni formulate a norma del comma precedente l'Autorità di bacino distrettuale terrà conto in sede di *riesame ed aggiornamento del PGRA distrettuale per il ciclo di pianificazione 2027 – 2033*, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2007/60/CE e dal D. Lgs. n. 49/2010 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 5

(Conclusione della fase di partecipazione attiva. Adempimenti successivi)

1. All'esito della fase di partecipazione attiva degli interessati di cui all'articolo precedente, le osservazioni pervenute circa le *Mappe* aggiornate pubblicate saranno oggetto di un'istruttoria condotta in coordinamento tra la Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di bacino distrettuale e le Regioni territorialmente interessate.
2. All'esito dell'istruttoria di cui al comma precedente, la Segreteria Tecnica Operativa (previo parere della Conferenza Operativa) predispone la stesura definitiva dell'aggiornamento delle *Mappe di pericolosità* propedeutica all'adozione del Progetto di aggiornamento del PGRA, tenuto conto anche della verifica di cui al successivo art.12 comma 1.

ARTICOLO 6

(Misure temporanee di salvaguardia per le aree allagabili individuate nell'aggiornamento delle Mappe di pericolosità distrettuali)

1. Dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale e fino al termine di cui all'art. 1, comma 2 della Deliberazione CIP n. 11/2025 del 18 dicembre 2025, alle *aree* interessate da alluvioni individuate dall'aggiornamento delle *Mappe di pericolosità del PGRA* trovano applicazione le misure temporanee di salvaguardia stabilite dal medesimo art. 1, comma 2 della stessa Deliberazione CIP.
2. A seguito della pubblicazione del presente Decreto, le disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico dovranno essere riesaminate e, laddove necessario, aggiornate per tener conto degli indirizzi normativi definiti nei successivi articoli da 7 a 10, in attuazione di quanto previsto dall'art.1 comma 4 della Deliberazione n.11/2025. In ogni caso, ove le vigenti disposizioni regionali risultino già conformi ai principi strategici generali e agli indirizzi normativi concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico di cui ai successivi articoli da 7 a 10, dette disposizioni continuano a trovare applicazione.

ARTICOLO 7

(Indirizzi normativi generali per il riesame e l'eventuale aggiornamento delle disposizioni emanate dalle Regioni ai sensi dell'art. 58 delle NA del PAI Po e dell'art. 22 delle NA del PAI Delta)

1. Con riferimento a tutti gli ambiti territoriali individuati dalle Mappe del PGRA (Reticolo principale-RP, Reticolo Secondario Collinare e Montano-RSCM, Reticolo Secondario di Pianura-RSP, Aree Costiere Marine-ACM, Aree Costiere Lacuali-ACL), per le aree interessate dagli scenari di allagamento L-P1, M-P2 e H-P3 delle Mappe del PGRA, si definiscono di seguito gli indirizzi normativi di cui le Regioni devono tener conto per il riesame ed eventuale aggiornamento delle disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico di cui all'articolo precedente:
 - a) (*Consapevolezza della pericolosità*): in tutti i procedimenti che regolamentano le trasformazioni urbanistiche – edilizie ed infrastrutturali del territorio devono essere tenuti in conto i nuovi quadri conoscitivi aggiornati derivanti dalle *Mappe di pericolosità del PGRA* in termini di estensione delle aree allagabili e, laddove disponibili, tiranti e velocità;
 - b) (*Riduzione della vulnerabilità*): in tutti i procedimenti che regolamentano le trasformazioni urbanistiche – edilizie ed infrastrutturali del territorio deve essere garantita, laddove possibile, l'applicazione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, considerando i parametri idraulici di estensione delle aree allagabili e, laddove disponibili, tiranti e velocità delle *Mappe di pericolosità del PGRA*, ai fini della tutela della vita umana e della minimizzazione del danno. Tali misure devono essere applicate a scala locale in modo tale da non comportare un aumento della pericolosità nelle aree circostanti;
 - c) (*Gestione emergenze*): nella pianificazione di protezione civile, finalizzata alla gestione delle emergenze, devono essere considerati i nuovi quadri conoscitivi aggiornati derivanti dalle *Mappe di pericolosità del PGRA* in termini di estensione delle aree allagabili e, laddove disponibili, tiranti e velocità, tenendo conto dell'uso del suolo e degli elementi esposti alla scala di analisi propria dello strumento di pianificazione di protezione civile.
2. Nell'ambito delle suddette disposizioni regionali, per ogni procedimento che regola le trasformazioni urbanistiche – edilizie ed infrastrutturali del territorio, devono essere definite le modalità operative per assicurare l'attuazione degli indirizzi normativi di cui alle sopra citate lettere a) e b).
3. La Segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino metterà a disposizione delle Regioni le informazioni e gli esiti degli studi propedeutici al presente aggiornamento al fine:
 - del loro utilizzo, laddove necessario, nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti;
 - di concordare, con le Regioni medesime, la necessità di eventuali approfondimenti locali, per i procedimenti di cui al comma 1 maggiormente rilevanti.

ARTICOLO 8

(Indirizzi normativi per il riesame e l'eventuale aggiornamento delle disposizioni emanate dalle Regioni ai sensi dell'art. 58 delle NA del PAI Po e dell'art. 22 delle NA del PAI Delta con riferimento al Reticolo principale-RP)

1. Con riferimento ai corsi d'acqua del Reticolo principale arginati con continuità, le Regioni sono tenute a garantire l'applicazione degli indirizzi normativi di cui al precedente art.7 nelle aree allagabili M-P2 e H-P3, derivanti da scenari di rottura e tracimazione arginale, che ricadono al di fuori delle delimitazioni di Fascia B di cui all'Elaborato 8 del PAI Po.
2. Per le aree M-P2 e H-P3 di cui al comma precedente non possono trovare applicazione le limitazioni e le prescrizioni stabilite dal titolo II delle Norme di Attuazione del PAI Po e del PAI Delta per le fasce B ed A, in quanto non adeguate né tecnicamente applicabili, come in premessa richiamato.
3. Con riferimento agli altri corsi d'acqua del reticolo principale, laddove è necessario aggiornare o delimitare *ex novo* le fasce fluviali (in relazione alle nuove Mappe) o attuarne l'assetto di progetto, le Regioni sono tenute a garantire altresì l'applicazione degli indirizzi normativi di cui

al precedente art.7 nelle aree allagabili M-P2 e H-P3, che ricadono al di fuori o non sono ricomprese nella fascia B.

4. Per le aree M-P2 e H-P3 di cui al comma precedente, le Regioni valuteranno nei loro dispositivi, in relazione alla specificità dei singoli corsi d'acqua, l'applicazione della coerenza rispetto alle limitazioni e alle prescrizioni previste per le fasce fluviali B e A, nelle more dell'aggiornamento delle stesse.

ARTICOLO 9

(Indirizzi normativi per il riesame e l'eventuale aggiornamento delle disposizioni emanate dalle Regioni ai sensi dell'art. 22 delle NA del PAI-Delta con riferimento alle aree costiere marine - ACM)

1. Con specifico riferimento all'ambito territoriale ACM individuato nelle *Mappe di pericolosità del PGRA* di cui all'articolo 1, oltre agli indirizzi normativi di cui al precedente art.7, per tutti gli scenari di allagamento frequenti H-P3, poco frequenti M-P2 e rari L-P1, compete alle Regioni e agli Enti locali, anche d'intesa con l'Autorità di bacino, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei Piani di protezione civile adottati in base alle vigenti norme di legge.

ARTICOLO 10

(Indirizzi normativi per il riesame e l'eventuale aggiornamento delle disposizioni emanate dalle Regioni con riferimento al Reticolo Secondario Collinare e Montano -RSCM)

1. In considerazione del fatto che gli scenari di allagamento H-P3, M-P2 L-P1 dell'ambito territoriale RSCM di cui alle *Mappe di pericolosità del PGRA* dell'articolo 1 coincidono con i processi di dissesto idraulico e idrogeologico delle esondazioni di carattere torrentizio (*Ee, Eb, Em*) e/o del trasporto di massa sulle conoidi (*Ca, Cp e Cn*) di cui all'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po, dalla data di pubblicazione del presente Decreto, per dette aree trovano applicazione i vincoli e le limitazioni dell'art. 9 delle NA del PAI Po. Sono fatte salve le disposizioni già adottate dalle Regioni per l'attuazione del PAI e PGRA nel settore urbanistico, che dovranno comunque essere, se del caso, aggiornate in conformità agli indirizzi di cui al precedente articolo 7.

ARTICOLO 11

(Pubblicazione delle Mappe del rischio di alluvioni di cui all'art. 6, comma 5 del D. Lgs. 49/2010)

1. Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino provvede alla predisposizione e alla successiva pubblicazione, con proprio decreto, delle Mappe di rischio di alluvioni di cui all'art. 6, comma 5 del D. Lgs. 49/2010 (articolate nelle quattro classi di rischio di cui al DPCM 29 settembre 1998), utilizzando gli strati informativi in corso di aggiornamento a livello nazionale.

ARTICOLO 12

(Aggiornamento dell'Elaborato n. 2 del PAI Po)

1. Al fine di garantire la perfetta coincidenza delle perimetrazioni delle aree allagabili H-P3, M-P2 L-P1 dell'ambito territoriale RSCM di cui alle *Mappe di pericolosità del PGRA* aggiornate, pubblicate ai sensi dell'articolo 1 con quelle delle esondazioni di carattere torrentizio e/o del trasporto di massa sulle conoidi di cui all'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po (*Ee, Eb, Em, Ca, Cp e Cn*), le Regioni verificano, laddove necessario, la consistenza delle perimetrazioni suddette.
2. In esito alla verifica di cui al comma precedente e al termine della fase di partecipazione pubblica di cui al precedente art.5, sarà approvato con Decreto del Segretario Generale di questa Autorità ai sensi dell'art. 68, commi 4bis e 4ter del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., previo parere favorevole della Conferenza Operativa e a seguito dell'acquisizione delle intese regionali, un aggiornamento dell'Allegato 4 dell'Elaborato n.2 del PAI Po.

ARTICOLO 13

(Disposizioni particolari per la Regione Autonoma Valle d'Aosta e per la Provincia Autonoma di Trento)

1. In conformità all'art. 176, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'art. 17 del D. Lgs. n. 49/2010 e ss.mm.ii., all'applicazione delle disposizioni stabilite dal presente Decreto provvedono, per il proprio territorio e nell'ambito delle competenze ad esse spettanti, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, secondo quanto disposto dai propri ordinamenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE
FACENTE FUNZIONE**
(Andrea Colombo)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.